

**Decreto federale
sul finanziamento del promovimento dell'informazione
riguardante la piazza economica svizzera
per il periodo 2006–2007**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 4 della legge federale del ...² concernente il promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 2004³,

decreta:

Art. 1

Per finanziare il promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera per il periodo 2006–2007 è stanziato un limite di spesa di 9,8 milioni di franchi. Di questo importo, 3 milioni di franchi dovranno essere conseguiti sotto forma di emolumenti di terzi.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² RS ...; RU ... (FF 2004 6423)

³ FF 2004 6401

